

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
87/C 145/01	ECU.....	1
87/C 145/02	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 26 al 30 maggio 1987)	2
87/C 145/03	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
87/C 145/04	Annuncio della Commissione delle Comunità europee relativo all'organizzazione di un sondaggio di opinione nell'ambito dei suoi servizi	2
87/C 145/05	Annuncio della Commissione delle Comunità europee relativo all'organizzazione, presso la Commissione stessa, di seminari sull'organizzazione del lavoro, nel quadro del programma di modernizzazione	3
	II Atti preparatori	
	Commissione	
87/C 145/06	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune	4

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
87/C 145/07	Comunicato	11
87/C 145/08	Bando di concorso generale COM/A/586	17

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

2 giugno 1987

(87/C 145/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,0247	Peseta spagnola	144,616
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,1648	Scudo portoghese	161,821
Marco tedesco	2,07607	Dollaro USA	1,14321
Fiorino olandese	2,33969	Franco svizzero	1,71767
Sterlina inglese	0,697931	Corona svedese	7,23309
Corona danese	7,81099	Corona norvegese	7,69667
Franco francese	6,93186	Dollaro canadese	1,53316
Lira italiana	1500,75	Scellino austriaco	14,5965
Sterlina irlandese	0,774533	Marco finlandese	5,03699
Dracma greca	154,974	Yen giapponese	165,080
		Dollaro australiano	1,59890
		Dollaro neozelandese	1,97787

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 26 al 30 maggio 1987)

(87/C 145/02)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
2599	S 101 del 26. 5. 1987	Belgio	B-Bruxelles: Sistemi decentralizzati per la produzione	22. 6. 1987
2601	S 103 del 30. 5. 1987	Nigeria	NG-Lagos: Forniture varie	4. 8. 1987

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(87/C 145/03)

La Commissione, con decisione C(87) 1021 del 26 maggio 1987, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario le tende della voce ex 62.04 della tariffa doganale comune (categoria 91), originarie della Corea del Sud e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1987.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. 02/235 23 64.

Annuncio della Commissione delle Comunità europee relativo all'organizzazione di un sondaggio di opinione nell'ambito dei suoi servizi

Invito agli eventuali interessati

(87/C 145/04)

1. Introduzione

Nel quadro della politica di modernizzazione della funzione pubblica europea, da essa avviata, la Commissione intende organizzare un sondaggio di opinione sulla totalità del suo personale ($\pm$ 14 000 persone).

Il sondaggio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- il personale dovrà essere intervistato mediante un questionario preciso, standardizzato e unico, elaborato sulla base di domande chiuse, di numero non superiore a 140-150;
- il questionario dovrà poter essere utilizzato nel corso di periodi diversi e successivi;
- la relazione finale sui risultati del sondaggio dovrà essere presentata entro un anno dalla firma del contratto con il consulente prescelto;
- il sondaggio dovrà tener conto del carattere, internazionale del personale della Commissione (multilingue).

La realizzazione del sondaggio sarà affidata ad un consulente in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'esperienza, debitamente comprovata, di sondaggi di questo tipo, preferibilmente in un ambiente internazionale e nel settore pubblico e privato;
- essere in grado di realizzare il trattamento statistico dei dati;
- essere in grado di indicare con precisione il numero e le qualifiche delle persone alle quali sarà affidata la realizzazione pratica del sondaggio;

— le offerte dovranno essere presentate, preferibilmente, in lingua francese o inglese.

2. Le ditte interessate a ricevere il testo del bando di gara possono chiederlo, entro il 17 giugno 1987 (farà fede il timbro postale), a:

Commissione delle Comunità europee
sig. C. Landes — Capo della divisione «Strutture e modernizzazione» (IX/B/2)
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles.

3. Calendario

Il 24 giugno 1987 la Commissione invierà la documentazione necessaria a tutte le ditte che avranno manifestato il loro interesse. Il 6 luglio 1987 si terrà a Bruxelles una riunione d'informazione alla quale potranno partecipare, a loro spese, tutti gli interessati. Il bando di gara sarà inviato il 7 luglio 1987 a tutte le ditte. La data limite per l'invio delle offerte è il 24 agosto 1987 (farà fede il timbro postale).

Il contratto con la ditta prescelta sarà firmato nel corso del mese di novembre 1987. Nessuna informazione sullo svolgimento della gara verrà data prima della decisione finale.

Annuncio della Commissione delle Comunità europee relativo all'organizzazione, presso la Commissione stessa, di seminari sull'organizzazione del lavoro, nel quadro del programma di modernizzazione

Invito agli eventuali interessati

(87/C 145/05)

1. Introduzione

Nel quadro della politica di modernizzazione della funzione pubblica europea, da essa avviata, la Commissione intende organizzare una serie di seminari sull'organizzazione del lavoro per la totalità del suo personale ($\pm 14\ 000$ persone).

I seminari di formazione dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- raggiungere ogni funzionario e agente dell'istituzione;
- fornire ai funzionari e agli agenti strumenti atti a migliorare la loro efficienza professionale, ad identificarsi maggiormente con gli obiettivi dell'istituzione, a migliorare le relazioni interpersonali, ad accrescere la soddisfazione professionale e lo spirito di corpo;
- svolgersi per gruppi di funzionari e/o agenti di numero variabile fra le 200 e le 400 persone;
- tener conto della composizione dell'insieme del personale: nazionalità e lingue diverse, profili professionali molto vari (specializzazione tecnica, scientifica, economica, giuridica).

La realizzazione dei seminari sarà affidata ad un consulente in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un'esperienza, debitamente comprovata, dell'organizzazione di questo tipo di seminari, preferibilmente in un ambiente internazionale e nel settore pubblico e privato;
- essere in grado di indicare con precisione il numero e le qualifiche dei componenti dell'équipe che terrà i seminari;

- essere in grado di indicare il contenuto dei seminari, suddivisi per tema, la durata dell'azione, la natura della documentazione relativa ai seminari nonché le lingue comunitarie nelle quali la documentazione potrà essere messa a disposizione e quelle in cui potrà essere svolta l'azione;
- essere in grado di indicare i tempi necessari per la realizzazione dell'insieme dei seminari.

Le offerte dovranno essere presentate, preferibilmente, in lingua francese o inglese.

2. Le ditte interessate a ricevere il testo del bando di gara possono chiederlo, entro il 17 giugno 1987 (farà fede il timbro postale), a:

Commissione delle Comunità europee
sig. A. Christoyannopoulos — Capo della divisione «Formazione professionale» (IX/A/3)
rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles

3. Calendario

Il 24 giugno 1987 la Commissione invierà la documentazione necessaria a tutte le ditte che avranno manifestato il loro interesse. Il 6 luglio 1987 si terrà a Bruxelles una riunione d'informazione alla quale potranno partecipare, a loro spese, tutti gli interessati. Il bando di gara sarà inviato il 7 luglio 1987 a tutte le ditte. La data limite per l'invio delle offerte è il 24 agosto 1987 (farà fede il timbro postale).

Il contratto con la ditta prescelta sarà firmato nel corso del mese di novembre 1987. Nessuna informazione sullo svolgimento della gara verrà data prima della decisione finale.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

*COM(87) 213 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 maggio 1987)**(87/C 145/06)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, sul mercato dei prodotti della pesca, alcune specie attualmente non soggette a un regime d'intervento comunitario rappresentano tuttavia una parte importante della produzione di certe regioni; che tali specie svolgono un ruolo essenziale nella formazione dei redditi dei produttori interessati e nell'equilibrio generale del mercato;

considerando che, per favorire una maggiore stabilità del mercato, pur tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti interessati e delle loro condizioni di produzione e di commercializzazione differenziate, è quindi opportuno includere alcune di queste specie in un regime comunitario di sostegno dei prezzi;

considerando tuttavia che i divari regionali di prezzo tra le specie in causa non consentono, nell'immediato futuro, la loro integrazione nell'attuale regime di compensazione finanziaria accordato alle organizzazioni di produttori;

considerando che, in questa situazione, sembra opportuno instaurare un regime d'intervento basato sull'applicazione di un prezzo di ritiro fissato in maniera autonoma dalle organizzazioni di produttori; che è conseguentemente opportuno prevedere la possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfettario a dette organizzazioni per i prodotti che hanno formato oggetto di interventi autonomi;

considerando che, per incitare le organizzazioni di produttori a meglio adeguare la loro offerta alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere un'appropriata corresponsabilità finanziaria di tali organizzazioni nonché una limitazione dei quantitativi di prodotti che possono beneficiare di un aiuto forfettario;

considerando che, per evitare per quanto possibile la distruzione dei pesci ritirati dal mercato, occorre prevedere la possibilità di concedere un aiuto alla trasformazione e al magazzinaggio di determinati quantitativi di prodotti ritirati da destinare al consumo umano;

considerando che per due specie di tonno, l'alalunga e il tonno rosso, si constatano sul piano della commercializzazione caratteristiche analoghe a quelle delle altre specie che beneficiano dell'aiuto forfettario; che è quindi opportuno estendere anche alle due specie suddette tale meccanismo;

considerando che è opportuno subordinare la concessione dell'aiuto forfettario all'osservanza di norme comuni di commercializzazione;

considerando che l'evoluzione dei prezzi sul mercato potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure adeguate, che contribuiscano al ravvicinamento dei prezzi nella Comunità; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di subordinare la concessione dell'aiuto forfettario alla condizione che i prezzi di ritiro autonomi non superino un determinato massimale;

considerando che, quando l'applicazione di tale regime di aiuto forfettario provoca un ravvicinamento dei prezzi a seguito dell'evoluzione delle condizioni di produzioni e di commercializzazione delle specie interessate, è opportuno disporre che dette specie vengano integrate nel regime di compensazione finanziaria;

considerando che l'esperienza acquisita ha messo in luce la necessità di precisare le condizioni per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di taluni prodotti congelati a bordo e di adeguare parallelamente il regime in causa ai principi generali degli altri regimi comunitari d'intervento;

considerando che la situazione del mercato del tonno dipende dal ritmo dei conferimenti della pesca e che è d'uopo prevedere la possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto all'ammasso privato alle organizzazioni di produttori che intervengono per regolarizzare l'offerta sul mercato comunitario;

considerando che, per quanto riguarda il mercato del tonno, onde razionalizzare la commercializzazione di un prodotto omogeneo è opportuno riservare il beneficio dell'indennità compensativa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori;

considerando che, per appurare se l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale del tonno abbia determinato sul mercato comunitario una situazione che giustifichi il versamento dell'indennità compensativa, occorre accertare che il ribasso dei prezzi su detto mercato comunitario sia dovuto a una flessione dei prezzi all'importazione;

considerando che, per evitare un'espansione anormale della produzione del tonno, l'importo dell'indennità deve essere diminuito proporzionalmente allo sviluppo della produzione comunitaria commercializzata verso l'industria comunitaria di conserve rapportato all'evoluzione dell'utilizzo totale del tonno da parte di detta industria;

considerando che, per non perturbare le correnti di scambio tradizionali, è opportuno disporre che le organizzazioni di produttori intervengano nel finanziamento degli interventi sul mercato comunitario in caso d'incremento della loro produzione sbarcata su quest'ultimo;

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/86 ⁽²⁾;

considerando che la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3796/81 è ripresa nella tariffa doganale comune; che è quindi opportuno modificare la tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. / ..,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3796/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma:

- al primo trattino, le parole «nell'allegato I, parti A e D» sono sostituite da «nell'allegato I, parti A e D, e nell'allegato VI»;
- al secondo trattino, le parole «che non sono elencati nell'allegato I, parti A e D» sono sostituite da «che non sono elencati né nell'allegato I, parti A e D, né nell'allegato VI».

2) Dopo l'articolo 14 bis è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 ter

1. Per i prodotti elencati nell'allegato VI, gli Stati membri concedono un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi nel quadro dell'articolo 9, a condizione che:

- a) prima dell'inizio della campagna di pesca le organizzazioni di produttori fissino un prezzo di ritiro, in appresso denominato «prezzo di ritiro autonomo»; tale prezzo, per il quale è ammesso un margine di tolleranza del 10 % per difetto e del 5 % per eccesso, è applicato dalle organizzazioni di produttori durante tutta la campagna; il prezzo in causa non può tuttavia superare l'80 % del prezzo medio ponderato constatato per le categorie di prodotti di cui trattasi nella zona di attività delle organizzazioni di produttori interessate nel corso delle ultime tre campagne di pesca precedenti;
- b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme adottate in conformità dell'articolo 2;
- c) l'indennità concessa ai produttori associati per i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato sia pari al prezzo di ritiro autonomo.

2. L'aiuto forfettario è concesso soltanto per i quantitativi ritirati dal mercato che, simultaneamente:

- a) siano stati messi in vendita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1,
- b) prima del ritiro siano stati messi in vendita a condizioni da stabilire,
- c) siano smaltiti in modo da non ostacolare lo smaltimento normale del prodotto di cui trattasi, ovvero siano sottoposti a un regime di trasformazione e di

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 30. 12. 1986, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

magazzinaggio. Ai sensi del presente articolo, per trasformazione si intendono le operazioni di congelamento nonché di filettatura o taglio, a condizione che queste ultime siano seguite dal congelamento.

3. L'aiuto forfettario è concesso soltanto per quantitativi non eccedenti il 10 % dei quantitativi messi annualmente in vendita in conformità dell'articolo 5 paragrafo 1.

La concessione dell'aiuto forfettario può essere subordinata alla condizione che il prezzo di ritiro autonomo non superi un livello massimo fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 33.

4. L'importo dell'aiuto forfettario per i quantitativi sottoposti al regime:

- a) di cui al paragrafo 2, lettera c), primo trattino è pari al 75 % del prezzo di ritiro applicato durante la campagna;
- b) di cui al paragrafo 2, lettera c), secondo trattino non può essere superiore né al 50 % del livello massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), né all'importo delle spese medie tecniche di trasformazione e di magazzinaggio constatate durante la campagna di pesca precedente, escluse le spese più elevate.

5. Dall'importo dell'aiuto forfettario è detratto il valore, fissato forfettariamente, dei prodotti smaltiti in conformità del paragrafo 2, lettera c), primo trattino.

6. Gli Stati membri interessati instaurano un regime di controllo inteso ad accertare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto forfettario abbiano diritto di beneficiarne.

Ai fini del controllo, i beneficiari dell'aiuto forfettario tengono una contabilità di magazzino secondo modalità da stabilire. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a periodi da stabilire, una tabella indicante, per prodotto e per categoria di prodotti, i prezzi medi constatati nei diversi porti o mercati.

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, in funzione del ravvicinamento dei prezzi delle specie previste dal presente articolo, la loro inclusione nella lista dei prodotti figuranti nell'allegato I, lettera A.

8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.»

3) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. Per i prodotti indicati negli allegati II e III può essere concesso un aiuto all'ammasso privato a favore delle organizzazioni di produttori che durante la

campagna in corso applichino le disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 in materia di produzione e di commercializzazione, qualora:

- a) i prezzi medi spuntati per un prodotto messo in vendita da dette organizzazioni di produttori per un periodo significativo da stabilirsi siano inferiori:
 - all'85 % del prezzo di orientamento di cui all'articolo 15, paragrafo 1 per i prodotti dell'allegato II;
 - al 90 % del prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 17, paragrafo 1 per i prodotti dell'allegato III, e
- b) la situazione constatata in materia di prezzi rischi di perdurare.

2. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per i prodotti:

- pescati, congelati a bordo e sbarcati nella Comunità da un produttore aderente all'organizzazione di produttori interessata;
- la cui quantità non superi il 20 % dei quantitativi medi degli stessi prodotti messi in vendita nella Comunità, conformemente all'articolo 5, durante lo stesso periodo delle ultime campagne precedenti quella per la quale è concesso l'aiuto. Tuttavia, i quantitativi atti a fruire dell'aiuto non possono superare il 20 % dei quantitativi messi in vendita durante il periodo in corso;
- per i quali è comprovato, secondo modalità da stabilirsi che si tratta di prodotti comunitari;
- immagazzinati per un periodo minimo e rimessi sul mercato comunitario.

3. La durata massima dell'ammasso non può essere superiore a due mesi.

4. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'importo delle spese tecniche di ammasso e degli interessi.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, fra cui in particolare l'importo dell'aiuto all'ammasso privato e le relative condizioni di concessione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.»

4) Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. Per i tonni di cui all'allegato III è fissato annualmente un prezzo alla produzione comunitaria, valido per tutta la Comunità durante l'intera campagna e calcolato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2.

2. Prima dell'inizio di ogni campagna di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il livello del prezzo alla produzione comunitaria di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti rappresentativi per i prodotti d'origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

4. Sono da considerarsi rappresentativi ai sensi del paragrafo 3 i mercati e i porti degli Stati membri nei quali viene commercializzata una parte significativa della produzione comunitaria di tonni.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, segnatamente per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, nonché la compilazione dell'elenco dei mercati e porti rappresentativi di cui al paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.

Articolo 17 bis

1. Per i prodotti indicati nell'allegato III, un'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori, quando sia stato simultaneamente constatato, per un periodo da stabilirsi, che:

- il prezzo di vendita medio constatato sul mercato comunitario ed
- il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 21, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato,

si collocano ad un livello inferiore a un limite pari al 90 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

2. L'importo dell'indennità non può superare:

- la differenza fra la soglia d'intervento e il prezzo di vendita medio constatato sul mercato comunitario;
- un importo forfettario pari al 10 % di detto limite;
- per ogni organizzazione di produttori la differenza tra questa soglia e il prezzo di vendita medio realizzato da questa organizzazione di produttori.

3. L'importo dell'indennità è eventualmente ridotto proporzionalmente all'aumento dei quantitativi commercializzati dai produttori comunitari verso l'industria comunitaria delle conserve rapportato all'evoluzione globale del consumo di tonno da parte dell'industria conserviera comunitaria. Il rapporto tra la

quantità sbarcata dai produttori comunitari e il volume complessivo degli approvvigionamenti immessi sul mercato comunitario viene valutato in base alla media dei quantitativi commercializzati durante le ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale è concessa l'indennità.

4. a) L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori per tutti i quantitativi venduti e consegnati, durante il periodo considerato, all'industria conserviera nel territorio doganale della Comunità.

b) L'importo dell'indennità è diminuito qualora la somma dei quantitativi smaltiti sul mercato comunitario dall'organizzazione di produttori sia superiore alla somma dei quantitativi smaltiti dai suoi aderenti durante lo stesso periodo delle ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale è concessa l'indennità. Per tutti i quantitativi che fruiscono dell'indennità, la percentuale di riduzione di quest'ultima è pari alla percentuale di superamento.

5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono l'indennità concessa ai loro aderenti al prorata delle quantità da essi prodotte e vendute e consegnate alle condizioni previste dal paragrafo 4.

Quando l'importo dell'indennità concesso ad un'organizzazione di produttori ha subito di fatto una diminuzione dovuta all'applicazione del paragrafo 4, lettera b) quest'ultima versa agli aderenti una compensazione uguale a questa diminuzione. Questa compensazione è finanziata da un fondo costituito in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3.

6. I quantitativi soggetti al regime di cui all'articolo 14 ter non possono beneficiare dell'indennità compensativa.

7. Gli aiuti all'ammasso concessi ai sensi dell'articolo 16 sono detratti dall'importo dell'indennità compensativa per i quantitativi che ne hanno beneficiato.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali cui è soggetta la concessione dell'indennità.

9. Le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare l'importo e le condizioni della concessione dell'indennità sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33.»

5) All'articolo 19, paragrafo 1 la cifra «VI» è sostituita da «VII».

6) All'articolo 26, paragrafo 2 dopo la cifra «14 bis» è inserita la cifra «14 ter», la cifra «17» è sostituita da «17 bis».

7. Il testo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n. 16.04 della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

A. *Specie*

1. Tonno albacora (*Thunnus albacares*)
 - a) che pesano, per pezzo, più di 10 kg (*)
 - b) che pesano, per pezzo, 10 kg o meno (*)
2. Tonno alalonga (*Thunnus alalunga*)
 - a) che pesano, per pezzo, più di 10 kg (*)
 - b) che pesano, per pezzo, 10 kg o meno (*)
3. Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
4. Tonnetto (*Euthynnus pelamis*)
5. Altre specie

B. *Forme di presentazione*

1. interi
2. senza visceri né branchie
3. altri (ad esempio, senza testa)

(*) Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi.»

8. Dopo l'allegato V è inserito il seguente allegato VI:

«ALLEGATO VI

Designazione delle merci:

Prodotti freschi o refrigerati
della sottovoce 03.01 B I
della tariffa doganale comune

1. Merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*)
2. Gado barbato (*Trisopterus luscus*)
3. Merlù (*Micromesistius poutassou*)
4. Boga (*Boops boops*)
5. Menola (*Spicara spp.*)
6. Grongo (*Conger conger*)
7. Cappone (*Trigla spp.*)
8. Limanda (*Limanda limanda*)
9. Sogliola limanda (*Microstomus kitt*)
10. Suro (*Trachurus trachurus e Trachurus mediterraneus*)
11. Cefalo (*Mugil spp.*)
12. Razza (*Raja spp.*)
13. Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
14. Alalonga (*Thunnus alalunga*)»

- (a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
- (b) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.
- (c) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. In caso contrario, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.
- (d) Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti e a condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato. Inoltre sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.»

11. L'allegato VII diventa allegato VIII.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1196/76 ⁽¹⁾, è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 10 è applicabile a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 22. 5. 1976, pag. 1.

FOTOGRAFIA
(OBBLIGATORIA)

FORMULARIO DI CANDIDATURA

(da compilare in stampatello con inchiostro nero)

1. Cognome ('): Nome:
2. Indirizzo: N. di telefono:
Via: N.
N. codice postale: Località: Paese:
3. Data di nascita: 4. Sesso: ☐ Maschile ☐ Femminile
5. Cittadinanza attuale (in caso di doppia cittadinanza, indicarle entrambe):
6. Chiede una deroga al limite di età? ☐ SÌ ☐ NO
In caso affermativo, indicare il motivo e il periodo (date esatte), allegando i documenti giustificativi previsti dal bando di concorso:
☐ per aver dovuto o dover occuparsi di uno o più figli in tenera età dal al
☐ per aver compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio dal al
☐ per minorazione fisica
☐ per essere o essere stato/a funzionario o agente delle Comunità europee dal al
7. Se ha già lavorato o lavora come funzionario o agente delle Comunità europee, fornire le indicazioni seguenti:
Istituzione: Commissione/Consiglio/Parlamento/Corte di giustizia/CES/Corte dei conti
Posizione statutaria: funzionario permanente/agente temporaneo/agente ausiliario/agente locale
Grado: N. di matricola:
8. CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Apporre nelle caselle corrispondenti la cifra:
1 per indicare la lingua materna o principale,
2 per indicare la seconda lingua prescritta dal bando di concorso,
3 per indicare le altre lingue conosciute.
- | Tedesco | Inglese | Danese | Spagnolo | Francese | Greco | Italiano | Olandese | Portoghese | Altre
(precisare) |
|---------|---------|--------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |

9. In quale giornale ha letto la pubblicità relativa al presente bando di concorso?
.....

(*) IMPORTANTE: la presente candidatura sarà registrata sotto tale cognome, che dovrà quindi essere citato insieme al numero del concorso in tutta la corrispondenza successiva. Se i diplomi e i certificati allegati al presente atto di candidatura le sono stati rilasciati sotto un cognome diverso (per esempio, il cognome da nubile) si prega di indicarlo qui di seguito

10. **STUDI** (allegare semplici fotocopie dei diplomi e altri titoli):

[illegible]

(1) **Precisare la data (mese, anno) di conseguimento del diploma.**

11. Pubblicazioni:

.....

.....

.....

12. Conoscenze delle tecniche d'ufficio

	SÌ	NO	In caso affermativo, precisare la velocità:
Dattilografia:	☐	☐	
Trattamento testi:	☐	☐	
Tipo di tastiera utilizzata: AZERTY / QWERTY / QWERTZ / QZERTY / greca / HCESAR /			

13. ESPERIENZA PROFESSIONALE

Indicare il posto o i posti eventualmente occupati finora, come pure ogni altra esperienza professionale:

1. Posto attuale o ultimo posto occupato						2. Posto precedente					
Date		Durata in mesi	Stipendio mensile lordo			Date		Durata in mesi	Stipendio mensile lordo		
dal	al		Iniziale	Attuale o finale		dal	al		Iniziale	Attuale o finale	
/ /	/ /					/ /	/ /				
Definizione esatta delle mansioni esplicate:						Definizione esatta delle mansioni esplicate:					
Nome e indirizzo del datore di lavoro:						Nome e indirizzo del datore di lavoro:					
Descrizione del lavoro svolto:						Descrizione del lavoro svolto:					
Motivi dell'abbandono dell'impiego:						Motivi dell'abbandono dell'impiego:					
Altri posti occupati precedentemente											
3. Nome e indirizzo del datore di lavoro: dal al durata in mesi:											
Descrizione del lavoro svolto:											
Motivi dell'abbandono dell'impiego:											
4. Nome e indirizzo del datore di lavoro: dal al durata in mesi:											
Descrizione del lavoro svolto:											
Motivi dell'abbandono dell'impiego:											

Aggiungere se necessario fogli supplementari.

14. Termine di preavviso per l'impiego attualmente occupato:
15. A quale sede di servizio preferirebbe essere destinato/a?
- ☐ Bruxelles ☐ Lussemburgo
16. Ha già partecipato a concorsi banditi dalle Comunità europee? ☐ SÌ ☐ NO
In caso affermativo, precisare a quali:
17. Soggiorni **importanti** all'estero (paesi visitati, anni, motivo del soggiorno)
-
-
-
-
18. Attività o attitudini extraprofessionali: sociali, sportive, ecc.
-
-
-
-
19. Ha una minorazione fisica che potrebbe essere d'intralcio nello svolgimento delle prove? ☐ SÌ ☐ NO
In caso affermativo, fornire precisazioni (onde consentire all'amministrazione di prendere, se possibile, le misure necessarie):
-
-
20. Nome, indirizzo e numero di telefono delle persone da avvertire in caso di assenza:
-
21. Eventuali condanne penali e sanzioni amministrative:
-

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a, dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite nel presente formulario sono veridiche e complete.

Dichiaro altresì sul mio onore:

- i) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri e di godere dei diritti civili,
- ii) di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,
- iii) di possedere i requisiti di moralità necessari per l'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando.

Mi impegno a produrre, non appena saranno richiesti, i documenti giustificativi concernenti i punti i), ii) e iii) che precedono e mi dichiaro a conoscenza del fatto che la mancata trasmissione di detti documenti può comportare l'annullamento della mia candidatura.

Accetto di sottopormi alla visita medica regolamentare per l'accertamento della mia idoneità fisica all'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando.

Data e firma:

NON DIMENTICARE DI FIRMARE!

**COMMISSIONE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

Direzione generale del
personale e dell'amministrazione

Direzione del personale

↓ Da compilare dal candidato

(Cognome)

(Via/n.)

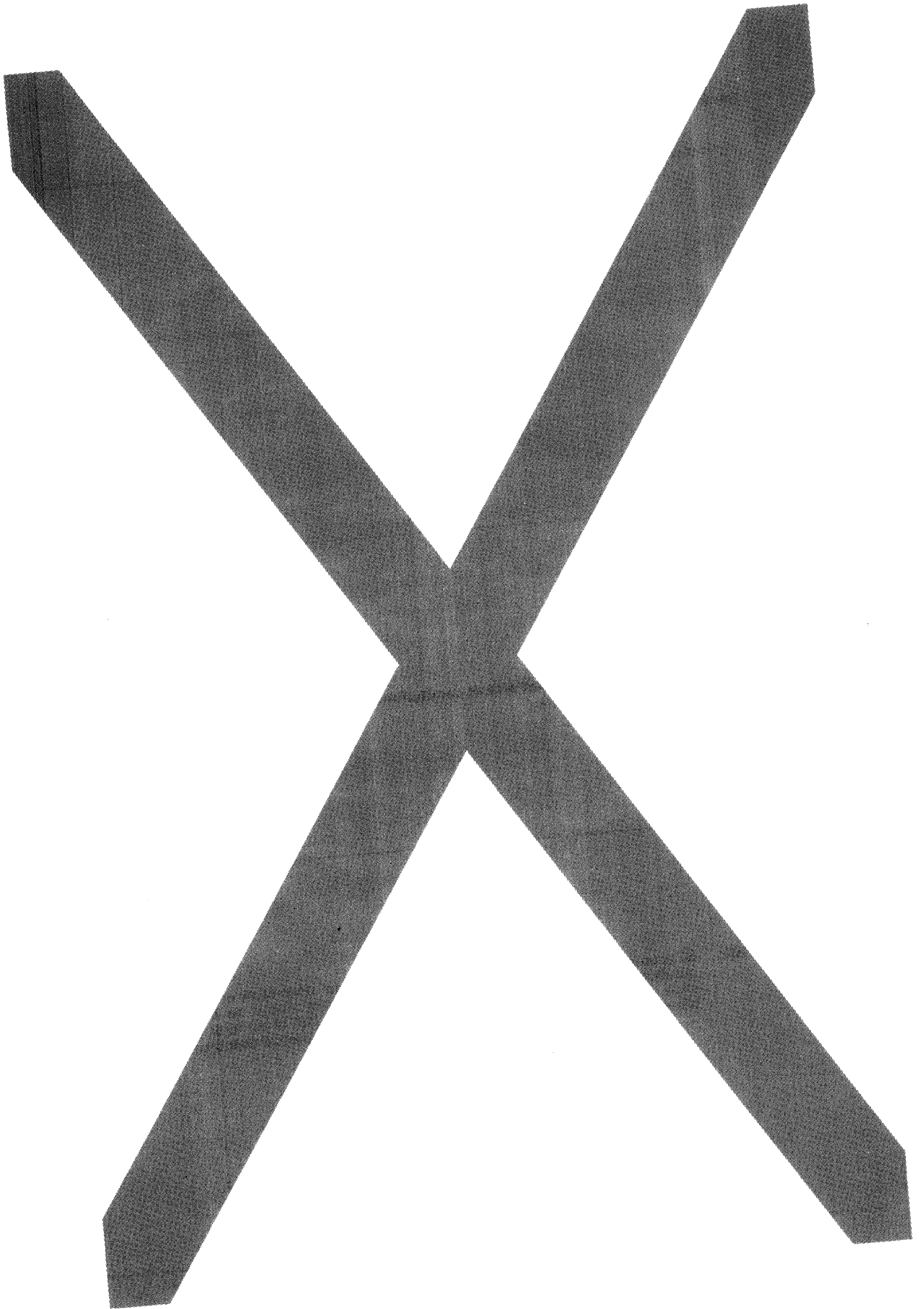
(Codice postale/città)

(Stato)

Riservato all'amministrazione

**Avviso di ricevimento dell'atto di candidatura
al concorso COM/A/586**

NB: Si ricorda che le fotocopie dei titoli di studio o dei documenti comprovanti
qualifiche ed esperienze professionali dovranno essere inviate, se non sono
state allegate all'atto di candidatura, entro il *1° luglio 1987* al più tardi, preferi-
bilmente in plico raccomandato, con indicazione del numero del concorso.



III

(Informazioni)

COMMISSIONE

COMUNICATO

(87/C 145/07)

Le disposizioni dello statuto dei funzionari e dei relativi allegati prevedono che i concorsi generali per l'assunzione di personale siano preceduti da un bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Pertanto possono essere prese in considerazione soltanto le candidature presentate in risposta al bando relativo ad un determinato concorso. Non si terrà quindi conto delle candidature inoltrate anteriormente al bando di concorso.

L'atto di candidatura deve essere compilato a macchina o a stampatello attenendosi alle relative istruzioni. Nella casella apposita occorre specificare il numero del concorso.

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE,
INDETTI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ MEDIANTE BANDI PUBBLICATI NELLA
GAZZETTA UFFICIALE

I. Requisiti generali

Per poter essere assegnato ad un impiego presso una delle istituzioni delle Comunità europee, il candidato, in conformità alle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità, deve soddisfare i requisiti qui sotto indicati, e cioè:

1. essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità ⁽¹⁾, salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti civili e politici;
2. essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
3. offrire le garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle sue funzioni; il controllo di queste garanzie si effettuerà secondo le modalità in uso nei diversi paesi membri;
4. aver sostenuto un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami;
5. essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

⁽¹⁾ Gli Stati membri sono: il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito.

6. possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità ⁽¹⁾ ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle Comunità, in relazione alle funzioni che deve svolgere.

II. Procedura

In conformità alle disposizioni dello statuto dei funzionari, il concorso si svolge secondo la seguente procedura:

1. i candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina; agli stessi può essere richiesto ogni altro documento o informazione ritenuta necessaria;
2. per ogni concorso, una commissione giudicatrice è nominata dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale;
3. l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 della precedente sezione I e lo trasmette alla commissione giudicatrice, unitamente ai fascicoli di candidatura;
4. compiuto l'esame dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso:
 - nei concorsi per esami, tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove;
 - nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i relativi criteri di valutazione, procede all'esame dei titoli dei candidati compresi nell'elenco;
 - nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati compresi in detto elenco sono ammessi alle prove finali;
5. al termine dei lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati idonei alle funzioni corrispondenti ai posti messi a concorso. Questo elenco di idoneità, che deve possibilmente comprendere un numero di candidati pari almeno al doppio di quello dei posti da coprire, viene trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina, la quale designa il candidato o i candidati da assumere;
6. i lavori della commissione sono segreti.

La stessa procedura può essere seguita anche nel caso di concorsi indetti per la costituzione di una riserva.

III. Presentazione delle candidature

I candidati sono pregati di presentare la loro domanda per mezzo dell'atto di candidatura inserito nel presente numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, inoltrandola a uno degli indirizzi indicati nel bando di concorso. I medesimi sono inoltre invitati ad allegare un curriculum vitae completando o specificando se necessario le informazioni fornite nell'atto di candidatura.

⁽¹⁾ Le lingue ufficiali della Comunità sono: il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo e il tedesco.

Questa domanda, corredata di una copia dei diplomi o titoli di studio, dovrà essere spedita, preferibilmente in plico raccomandato, a uno degli indirizzi indicati nel bando di concorso.

Per la costituzione del fascicolo i candidati non potranno far riferimento a documenti, atti di candidatura o schede informative già trasmessi in rapporto a candidature precedenti.

I candidati saranno individualmente informati dell'esito della loro partecipazione al concorso.

IV. Servizio di prova

Ogni funzionario, tranne quelli di grado A 1 o A 2, è tenuto ad effettuare un servizio di prova e potrà essere nominato in ruolo soltanto se l'esito di detto servizio risulterà positivo. La durata del servizio di prova è di 9 mesi per i funzionari di categoria A, del quadro linguistico e di categoria B, di 6 mesi per gli altri funzionari.

V. Trattamento economico, assegni ed indennità

La retribuzione comprende:

1. uno stipendio (lordo) di base;
2. nelle condizioni previste dallo statuto dei funzionari:
 - a) un'indennità di dislocazione pari al 16 % dello stipendio base maggiorato, eventualmente, degli assegni familiari. L'indennità mensile di dislocazione non può essere inferiore a 11 045 FB mensili;
 - b) un'indennità giornaliera temporanea;
3. nelle condizioni previste dallo statuto dei funzionari:
 - a) un assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base e comunque non inferiore a 4 800 FB mensili;
 - b) un assegno mensile di 6 183 FB per figlio a carico;
 - c) un'indennità scolastica corrispondente alle spese scolastiche effettive fino ad un massimo di 5 524 FB mensili per figlio a carico.

I funzionari sono iscritti ad un regime di pensione e ad un'assicurazione malattia ed infortuni. Il contributo dei funzionari a detti regimi è trattenuto sulla retribuzione secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.

Alla retribuzione calcolata al netto delle trattenute obbligatorie viene applicato un coefficiente correttore inferiore, superiore o pari al 100 %, secondo il costo della vita nella sede di servizio.

VI. Imposta

La retribuzione è soggetta esclusivamente ad un'imposta a beneficio delle Comunità.

GUIDA PER I CANDIDATI AI CONCORSI GENERALI DELLA COMMISSIONE

SI PREGA DI LEGGERE LA PRESENTE GUIDA CON LA MASSIMA ATTENZIONE PRIMA DI
COMPILARE L'ATTO DI CANDIDATURA

La presente Gazzetta ufficiale contiene un comunicato, il bando relativo al concorso che interessa il candidato e un modulo di atto di candidatura. Trattandosi di candidatura ad un posto presso un'organizzazione internazionale occorre attenersi ad alcune norme fondamentali per agevolare i lavori di selezione ed evitare incresciose delusioni.

1. Il bando di concorso generale

Si prega il candidato di leggere attentamente il bando e di controllare se possiede effettivamente tutti i requisiti minimi. Requisiti come la cittadinanza, l'età e i titoli di studio sono tassativi; pertanto, presentare la propria candidatura essendone privi si risolve in uno spreco di tempo per il candidato stesso e per la Commissione. Inoltre, non sono accettate le domande il cui timbro postale risulti apposto in data successiva al termine ultimo fissato.

2. Inquadramento

Tutti gli impieghi della Commissione, permanenti o temporanei, sono classificati come segue.

Categoria A:

Personale in possesso di un diploma di laurea, addetto a mansioni direttive e di studio, spesso in relazione con l'elaborazione delle politiche comunitarie (tale categoria corrisponde più o meno al settimo e ottavo livello del pubblico impiego in Italia).

Quadro linguistico (LA):

Comprende i traduttori e gli interpreti, che devono essere in possesso di una laurea o di un titolo equipollente; la struttura LA corrisponde ai gradi da A 3 a A 8 della categoria A.

Categoria B:

Personale in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, addetto a mansioni di concetto e d'inquadramento (tale categoria corrisponde più o meno al quinto e sesto livello del pubblico impiego in Italia).

Categoria C:

Personale in possesso di un diploma di licenza media, addetto a mansioni esecutive (tale categoria comprende le segretarie e corrisponde più o meno al terzo e quarto livello dell'amministrazione pubblica italiana); i laureati non sono ammessi a concorrere a posti della categoria C.

Categoria D:

Personale in possesso della licenza elementare, addetto a lavori manuali o a mansioni di servizio; i titolari di un diploma di maturità non sono ammessi a concorrere a posti della categoria D.

3. Titoli di studio

I titoli di studio sono esaminati e valutati dalla commissione giudicatrice e, se del caso, da un esperto del sistema scolastico del paese del candidato. In ogni caso, occorre indicare chiaramente le date e le varie fasi della carriera scolastica. Indicare dunque i diversi livelli degli studi (scuola elementare, media, liceo o istituto tecnico, università, ecc.) e, in caso di formazione professionale o di corsi di perfezionamento o di specializzazione, precisare se si tratta di corsi diurni o serali, nonché le materie d'insegnamento.

All'atto di candidatura vanno allegate le fotocopie dei diplomi conseguiti. Ove ciò non gli sia possibile, il candidato dovrà segnalarlo espressamente nel trasmettere l'atto di candidatura e provvedere a procurarsi al più presto le fotocopie. Queste devono *in ogni caso* essere inviate *prima del termine ultimo* fissato per la presentazione delle candidature. È interesse di coloro che hanno fatto i loro studi in paesi esteri non membri delle Comunità europee (per es. in Svizzera o negli Stati Uniti) fornire una documentazione dettagliata in merito, che permetta di valutare il livello del diploma ottenuto.

4. Esperienza professionale e conoscenze linguistiche

Questa parte dell'atto di candidatura è la più complessa da compilare; se lo ritiene opportuno, il candidato può aggiungere un curriculum vitae più esauriente che illustri i vari tipi di attività svolte. Si ricordi che:

a) occorre indicare il mese e l'anno nel quale è iniziato o cessato ciascun rapporto di lavoro;

b) anche se la domanda sarà esaminata da una commissione che comprende almeno una persona a conoscenza delle strutture peculiari del paese del candidato, quest'ultimo deve cercare di descrivere il più chiaramente possibile il tipo di attività svolta. Ad esempio, la semplice menzione «dirigente» o «impiegato» *non è sufficiente e può determinare l'esclusione dal concorso* con la motivazione che non è fornita la prova del possesso dell'esperienza professionale richiesta.

Se possibile, va acclusa una dichiarazione dell'ultimo o dei precedenti datori di lavoro che indichi il tipo di attività ed il grado di responsabilità delle mansioni svolte. (Ci si rende comunque conto che il candidato possa voler evitare di chiedere siffatta dichiarazione al datore di lavoro attuale, anche se spesso i datori di lavoro sono al riguardo più comprensivi di quanto non si pensi.) Mediante una descrizione circostanziata dell'esperienza professionale si consente alla commissione giudicatrice di vagliare con piena cognizione di causa l'ammissibilità o meno al concorso.

Nell'apporre la propria firma si attesta di aver presentato un atto di candidatura *completo e conforme a verità*; si badi che, in caso di assunzione da parte della Commissione, tale atto diventa la base del proprio fascicolo personale. Giova pertanto evitare omissioni o dichiarazioni inesatte.

Talora i concorsi sono banditi per una lingua determinata. È molto aleatorio per un candidato, anche se si considera bilingue, vincere un concorso che non sia bandito per la sua madrelingua. Si consiglia perciò ai candidati che si trovino in tale situazione di limitarsi a presentare la candidatura a concorsi per la lingua che essi giudicano essere la propria lingua principale.

5. Procedura successiva alla presentazione dell'atto di candidatura

Al candidato è data conferma del ricevimento dell'atto di candidatura. Ultimato l'esame di tutti gli atti di candidatura ad opera della commissione giudicatrice, al candidato è inviata conferma scritta dell'ammissione alle prove, con indicazione della data e della località in cui queste si svolgeranno, oppure una lettera nella quale sono spiegati i motivi dell'esclusione.

6. Principali fonti di errori

La commissione giudicatrice dedica estrema cura alla definizione dei criteri di ammissione e all'esame di ogni singolo atto di candidatura. Di regola, quando un candidato contesta la decisione della commissione giudicatrice, dal riesame della domanda risulta che egli non ha ben compreso qualcuno dei requisiti tassativi per l'ammissione.

— *L'esperienza professionale* è valutata partendo dal primo posto di lavoro occupato *dopo il conseguimento del titolo di studio* richiesto. Così, ad esempio, per i concorsi di categoria A per i quali è richiesto un diploma di laurea l'esperienza professionale sarà calcolata, ai fini dell'ammissione al concorso, a decorrere dalla data di conseguimento di tale diploma.

— Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi banditi dalla Commissione europea non coincide necessariamente con quello richiesto dalle amministrazioni nazionali: i requisiti specificatamente richiesti dalla Commissione sono illustrati nel bando di concorso.

— Il bando di concorso generale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve tener conto di tutti i sistemi scolastici dei vari paesi membri, per cui non può contemplare ogni minima particolarità dei singoli sistemi nazionali. In caso di dubbio sui titoli di studio, si raccomanda al candidato di prendere visione dell'annuncio pubblicato sulla stampa nazionale, che di solito specifica meglio il livello di studi richiesto, oppure di mettersi direttamente in contatto con la Commissione europea.

7. Concorsi per titoli ed esami: valutazione dei titoli

Si richiama l'attenzione dei candidati sul senso dell'espressione «concorso per titoli». Non si confondano questi titoli con i requisiti minimi indispensabili per essere ammessi al concorso. Per essere *ammessi* a concorrere i candidati devono possedere i *requisiti*

specificati dal bando; i «titoli», invece, sono qualificazioni *aggiuntive* (diplomi di livello superiore al minimo prescritto, un'esperienza professionale più ampia o più specializzata, pubblicazioni, ecc.) sulla base delle quali la commissione giudicatrice compie una valutazione comparativa dei candidati. In altri termini, tutti i candidati che possiedono i requisiti essenziali sono ammessi al concorso, ma solo quelli in possesso dei titoli supplementari migliori sono invitati a sostenere le prove.

8. Prova orale

Il colloquio con la commissione giudicatrice si svolge nella madrelingua del candidato, che riceve al riguardo un'apposita nota esplicativa. Forse non è inopportuno dire che nessuno dovrebbe rinunciare a presentarsi candidato ad un concorso generale bandito dalla Commissione europea per sfiducia nelle proprie conoscenze linguistiche. Anche se di norma nel corso del colloquio viene brevemente controllata la conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera, ciò non dovrebbe costituire un deterrente per chi sia dotato di conoscenze scolastiche di tale lingua e abbia rinfrescato le sue nozioni frequentando, per esempio, qualche corso di conversazione.

9. Conoscenze linguistiche

Molti candidati si astengono dal partecipare a un concorso spaventati dall'idea di dover lavorare in una lingua diversa dalla loro madrelingua. Benché effettivamente il lavoro quotidiano nei servizi della Commissione a Bruxelles e a Lussemburgo venga svolto in gran parte in francese e in inglese, si fa presente che per i funzionari di recente assunzione sono previsti corsi intensivi per l'apprendimento delle lingue, i quali consentono di raggiungere in un tempo

relativamente breve un ragionevole livello di conoscenza.

10. Uguaglianza di possibilità per i due sessi

La Commissione applica rigorosamente il principio dell'uguaglianza di possibilità per i funzionari dei due sessi e auspica vivamente la partecipazione di candidate ai concorsi banditi per posti nei quali le donne sono attualmente sottorappresentate. Adoperandosi col massimo impegno per evitare ogni forma di discriminazione, essa cura che la commissione giudicatrice (come d'altronde ogni comitato interno di promozione) sia composta di funzionari di ambo i sessi.

11. Controllo finale

Prima di spedire l'atto di candidatura i candidati dovranno accertarsi:

☐

di avere apposto la propria firma sull'ultima pagina dell'atto di candidatura;

☐

di avere allegato le fotocopie dei titoli di studio;

☐

di aver precisato la lingua comunitaria prescelta come seconda lingua;

☐

di avere allegato tutti i documenti giustificativi necessari se hanno chiesto una deroga al limite di età;

☐

di aver compilato l'atto di candidatura in modo chiaro e in tutte le sue parti.

BANDO DI CONCORSO GENERALE COM/A/586

(87/C 145/08)

La Commissione delle Comunità europee indice un concorso generale per titoli ed esami per coprire un posto di

CAPO DIVISIONE
(di sesso femminile o maschile)

del grado 3 della categoria A.

I. NATURA DELLE FUNZIONI

Capo della divisione «politica antidumping (aspetto del pregiudizio); politica antisovvenzioni; misure di sorveglianza e di salvaguardia», incaricato dei compiti seguenti:

- controllo e coordinamento dell'esecuzione e dell'elaborazione delle conclusioni delle indagini antidumping (aspetto del pregiudizio), antisovvenzioni e di salvaguardia;
- controllo della preparazione delle decisioni degli organi comunitari in esito a tali indagini;
- negoziati con autorità nazionali e internazionali in materia di politica commerciale;
- preparazione delle proposte della Commissione per la modernizzazione degli strumenti di politica commerciale;
- controllo dell'esecuzione, da parte degli Stati membri, delle decisioni prese dagli organi comunitari in materia di politica commerciale.

Sede di servizio: Bruxelles.

II. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Saranno ammessi al concorso i candidati di ambo i sessi che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. CONDIZIONI GENERALI

Quelle dell'articolo 28 a), b) e c) dello statuto dei funzionari delle Comunità europee ⁽¹⁾.

B. CONDIZIONI PARTICOLARI**1. Limite d'età**

I candidati devono essere nati dopo il 1° luglio 1936.

Possibilità di aumento dei limiti di età:

- a) I candidati che abbiano compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio beneficiano di un aumento del limite di età corrispondente alla durata del servizio compiuto. I periodi di servizio prestati volontariamente oltre al servizio obbligatorio non sono presi in considerazione. La domanda di aumento dev'essere corredata da un certificato rilasciato dalle competenti autorità, militari o altre, in cui si precisino le date di inizio e fine del servizio obbligatorio effettivamente compiuto.
- b) I candidati che non abbiano svolto alcuna attività professionale per almeno un anno per occuparsi di un figlio di età inferiore a quella d'inizio dell'obbligo scolastico, vivente sotto lo stesso tetto ed a loro carico, possono beneficiare di un aumento di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di tre anni. Ogni domanda di aumento deve essere corredata di un estratto dell'atto di nascita del o dei figli e di una dichiarazione sull'onere motivata menzionante con precisione il periodo durante il quale non è stata svolta alcuna attività professionale.
- c) I candidati che presentino una minorazione fisica compatibile con l'esercizio delle funzioni e debitamente riconosciuto dalle autorità competenti beneficiano di un aumento di tre anni. La domanda di aumento deve essere corredata del certificato rilasciato dall'autorità competente che riconosce la qualità di lavoratore minorato.

Il limite di età può essere aumentato complessivamente di cinque anni al massimo e la richiesta di aumento del limite di età sarà presa in considerazione solo se confermata dai documenti giustificativi indispensabili.

2. Titoli di studio ed esperienza professionale

Alla data limite fissata per la presentazione delle candidature, i candidati devono:

- a) possedere un diploma di laurea in materie giuridiche (a questo proposito la commissione esaminatrice terrà conto delle diverse strutture d'insegnamento);
- b) possedere un'esperienza professionale di almeno 15 anni, acquisita dopo il conseguimento del diploma summenzionato (al punto a) e attinente alle funzioni da svolgere. Si richiede in particolare:

⁽¹⁾ Le condizioni generali di cui alla lettera A sono precisate nel comunicato che precede il presente bando di concorso.

- una profonda conoscenza dei trattati e delle istituzioni comunitarie e della regolamentazione in materia di politica commerciale, come pure delle procedure applicabili,
- un'attitudine a dirigere e a coordinare i lavori di una unità amministrativa.

Sono riconosciuti validi a titolo di esperienza, le attività professionali, i periodi di tirocinio di specializzazione o di perfezionamento e le formazioni complementari attinenti alle funzioni da svolgere. La formazione complementare deve essere attestata da un diploma di livello almeno equivalente al titolo che dà accesso al concorso.

3. Conoscenze linguistiche

Profonda conoscenza di una delle lingue delle Comunità (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco) e soddisfacente conoscenza di un'altra di queste lingue.

C. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI O AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il limite di età non si applica ai candidati che fra la data di pubblicazione della presente Gazzetta ufficiale il 1° luglio 1987 sono da almeno un anno, senza interruzione, funzionari o agenti delle Comunità europee.

III. PROCEDURA DI VERIFICA

Lo scrutinio dei candidati avviene sulla base di una verifica della corrispondenza fra le condizioni fissate dal testo del bando di concorso e le qualifiche di ciascun candidato.

Questa verifica si basa sulle indicazioni fornite nel loro atto di candidatura dai candidati stessi: questi ultimi sono quindi invitati a compilarlo con la massima precisione.

La commissione esaminatrice, se dovesse constatare ad uno stadio ulteriore dei suoi lavori che dette indicazioni non sono confermate dai documenti richiesti in appoggio all'atto di candidatura, potrà dichiarare la candidatura irricevibile.

IV. AMMISSIONE AL CONCORSO

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui al punto II. A e lo trasmette al presidente della commissione esaminatrice accompagnato dai fascicoli di candidatura.

Dopo aver esaminato tali fascicoli, la commissione esaminatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti indicati al punto II. B e quindi ammessi al concorso.

I candidati saranno informati individualmente delle decisioni che li riguardano (ammessi o non ammessi al concorso).

V. ESAME DEI TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA

La commissione esaminatrice fissa i criteri sulla base dei quali valuterà i titoli dei candidati ammessi al concorso. Sulla base dei criteri così fissati, essa procede all'esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso per designare i candidati ammessi alla prova orale, in numero commisurato al numero di posti da coprire.

I candidati saranno informati individualmente delle decisioni della commissione esaminatrice che li riguardano (ammessi o non ammessi alla prova).

VI. RIESAME DELLE CANDIDATURE

Ogni candidato ha il diritto di chiedere un riesame della sua candidatura qualora ritenga sia stato commesso un errore. In tal caso, entro un termine di 20 giorni dalla data di invio della lettera (farà fede il timbro postale) con cui viene comunicata la non ammissione, egli può inviare una lettera al presidente della commissione esaminatrice, indicando il numero del concorso; tale lettera va indirizzata alla divisione assunzioni, Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

La commissione esaminatrice riesamina il fascicolo, tenendo conto delle osservazioni del candidato, corredate di eventuali nuovi documenti giustificativi a completamento delle dichiarazioni figuranti nell'atto di candidatura, entro 30 giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale il candidato chiede il riesame (farà fede il timbro postale).

VII. NATURA DELLA PROVA ORALE

Colloquio con la commissione esaminatrice inteso a valutare, sulla base del complesso degli elementi contenuti nel fascicolo di candidatura, le conoscenze generali (comprese le conoscenze linguistiche) e l'attitudine dei candidati all'esercizio delle funzioni di cui al punto I.

La prova è valutata da 0 a 20 punti (minimo richiesto: 12 punti).

VIII. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI IDONEI

Sono iscritti nell'elenco degli idonei, in esito al concorso, i candidati che abbiano ottenuto un minimo di 12 punti nella prova orale.

I candidati sono informati individualmente delle decisioni che li riguardano.

IX. TRATTAMENTO ECONOMICO

(vedi comunicato)

A titolo indicativo, per la carriera oggetto del concorso lo stipendio base mensile sarà fissato tra 233 130 FB (A 3/1) e 275 322 FB (A 3/4).

A titolo d'esempio, lo stipendio netto di un funzionario celibe, senza persone a carico, che abbia diritto all'indennità di dislocazione, è di circa 191 072 FB per il primo scatto del grado A 3.

X. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Prima di compilare l'atto di candidatura, i candidati sono invitati a consultare il comunicato e la guida che precede il bando di concorso.

L'atto di candidatura, inserito nella presente *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, deve essere debitamente compilato e firmato dal candidato e corredato di fotocopie dei documenti che comprovano il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, elencati al punto II. B, per permettere alla commissione esaminatrice di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal candidato nell'atto di candidatura.

Formulario e fotocopie devono essere inviati, preferibilmente in plico raccomandato, al più tardi il 1° luglio 1987 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Divisione assunzioni
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Gli atti di candidatura dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee possono anche essere consegnati, con-

tro ricevuta, entro le ore 16 del 1° luglio 1987 ad uno dei seguenti indirizzi:

- Divisione assunzioni
Commissione delle Comunità europee
Bruxelles
- Divisione del personale
Commissione delle Comunità europee
Lussemburgo
- Servizi amministrativi degli stabilimenti del Centro comune di ricerca, Ispra, Karlsruhe, Geel e Petten.

Gli atti di candidatura e i documenti allegati non saranno restituiti.

In un secondo tempo, i candidati iscritti nell'elenco degli idonei ai quali sarà offerto un impiego, saranno invitati a presentare per certificazione gli originali dei loro diplomi o titoli di studio o attestati di lavoro.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che non avranno utilizzato l'atto di candidatura obbligatorio o che non l'avranno firmato. Lo stesso avverrà per coloro che avranno omissso di presentare tutti i documenti giustificativi entro il termine stabilito.

Per facilitare i lavori amministrativi della commissione esaminatrice, tutta la corrispondenza — o invio di diplomi — relativa ad una candidatura presentata sotto un nome determinato, deve menzionare detto nome e il numero del concorso. Nessun elemento del fascicolo viene restituito ai candidati.

Le date limite indicate sopra non valgono per i funzionari e altri agenti che lavorano presso gli Uffici stampa e informazione e le Delegazioni esterne, purché la loro candidatura venga annunciata per telex alla Divisione assunzioni (Bruxelles) entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del 1° luglio 1987; fanno fede la data e l'ora di invio del telex.

FONDATION EUROPÉENNE POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE
TRAVAIL

SYNTHÈSE DES ÉTUDES DE LA FONDATION EUROPÉENNE 1977—1984

Incidences pour les femmes

Au cours de ses premières années d'activité, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail n'a pas, à proprement parler, consacré d'études à des catégories spécifiques de citoyens européens.

On ne peut cependant pas dire pour autant que les femmes aient été laissées pour compte.

En effet, si elles ne furent jamais, en tant que telles, au centre des études, les femmes — et, parmi elles, en particulier les travailleuses — furent, bien souvent et à part entière, considérées dans les investigations des chercheurs.

Afin d'en souligner les implications spécifiques pour les femmes, la Fondation a décidé, fin 1984, de passer en revue les études réalisées jusqu'alors (depuis 1977).

169 pages.

Langues de parution: anglais, français.

Numéro de catalogue: SY-46-86-727-FR-C

ISBN: 92-825-6414-2

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 550

FF 85



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg